



Comune di Villa del Bosco

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE

N. 13 DEL 28/01/2026

SERVIZIO: Tecnico Manutentivo

RESPONSABILE: ALLIEVI MARCELLA

OGGETTO:

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DEL 07/08/2025 – CONTO TERMICO 3.0 – EDIFICIO MUNICIPALE – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIAGNOSI ENERGETICA ALLO STUDIO FAUDA DI ING. EGIDIO E MARCO FAUDA PICHET – CIG: BA2725521F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Visto il bilancio di previsione 2026/2028 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12 dicembre 2025;

Visto il Documento Unico di Programmazione Semplificato anno 2026/2028 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 luglio 2025;

Visto la nota di aggiornamento al DUPS 2026/2028 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12 dicembre 2025;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PRESO ATTO che il RUP corrisponde con il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO e non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi degli art.li 15 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 07/08/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, è stato pubblicato il CONTO TERMICO 3.0, incentivo statale, che per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti incentiva con la copertura fino al 100% delle spese ammissibili, gli interventi di efficienza energetica su edifici pubblici, inclusi quelli scolastici, sanitari e assistenziali;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla predisposizione della richiesta di contributo con la partecipazione al Conto Termico 3.0 per interventi relativi all'efficientamento energetico dell'edificio della sede municipale sito in Piazza del Municipio 1;

DATO ATTO che per la partecipazione alla richiesta dell'incentivo CONTO TERMICO 3.0 risulta necessario essere in possesso della diagnosi energetica degli edifici che si intende assoggettare ad intervento redatta da un esperto gestione energetica (EGE);

RILEVATO CHE occorre individuare un tecnico abilitato, E.G.E. (Esperto in Gestione dell'Energia) certificato, come previsto dal D.Lgs. 115/2008 e s.m.i.;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: incaricare soggetto esperto gestione energetica (EGE), in possesso del Certificato Accredia 01478 - n. 25/25 E.G.E., per la partecipazione alla richiesta dell'incentivo CONTO TERMICO 3.0 a mezzo portale G.S.E., per "DIAGNOSI ENERGETICA E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER ACCEDERE AL FINANZIAMENTO CONTO TERMICO 3.0 – PALAZZO MUNICIPALE";
- il servizio in oggetto verrà affidato a mezzo richiesta preventivo – offerta economica;

- il contratto di affidamento del servizio in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023;

CONSTATATO che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

DATO ATTO che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di servizi di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

DATO ATTO altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sottosoglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

CONSIDERATO che essendo il servizio di importo inferiore a 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 502 della legge 28.12.2015, n. 208 e dall'art. 1, comma 130 della legge 30.12.2018, n. 145, non è necessario il ricorso al mercato elettronico;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi; pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. citato;

RITENUTO, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa contemplati nella Legge n. 241/1990 nonché al principio di libera concorrenza di presentare una richiesta di offerta allo STUDIO FAUDA DI ING. EGIDIO E MARCO FAUDA PICHET con sede in Via Duca D'Aosta 53 - 13011 Borgosesia (VC), CF-P.IVA 02745980025, soggetto esperto gestione energetica (EGE), in possesso del Certificato Accredia 01478 - n. 25/25 E.G.E.;

VISTO il preventivo assunto al protocollo comunale n. 0003160 in data 18/11/2025 dello STUDIO FAUDA DI ING. EGIDIO E MARCO FAUDA PICHET con sede in Via Duca D'Aosta 53 - 13011 Borgosesia (VC), CF-P.IVA 02745980025, per diagnosi energetica e predisposizione documentazione per accedere al finanziamento CONTO TERMICO 3.0 a mezzo portale G.S.E. per un importo pari ad Euro 630,52 oltre a Contributi Previdenziali 4% ed IVA 22% per un importo complessivo pari ad Euro 800,00, il quale risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche del servizio;

DATO ATTO che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché soggetto esperto gestione energetica (EGE), in possesso del Certificato Accredia 01478 - n. 25/25 E.G.E.;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite "DURC on line" protocollo INPS_48345096 dello STUDIO FAUDA DI ING. EGIDIO E MARCO FAUDA PICHET, con scadenza in data 18/03/2026;

DATO ATTO dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità professionale e della verifica sull'insussistenza di condizioni di incompatibilità e situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento del servizio in oggetto.

CONSIDERATO che per il presente servizio è stato acquisito il seguente codice CIG BA2725521F;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;
- il D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 59 dello Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. Di affidare, per i motivi indicati in premessa e per quanto di competenza, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, l'espletamento del servizio di "DIAGNOSI ENERGETICA E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER ACCEDERE AL FINANZIAMENTO CONTO TERMICO 3.0 – PALAZZO MUNICIPALE" allo STUDIO FAUDA DI ING. EGIDIO E MARCO FAUDA PICHET con sede in Via Duca D'Aosta 53 - 13011 Borgosesia (VC), CF-P.IVA 02745980025 per un importo pari a Euro 630,52 oltre a Contributi Previdenziali 4% ed IVA 22% per un importo complessivo pari ad Euro 800,00;
2. di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio finanziario, per i motivi in premessa indicati gli impegni di cui all'allegata attestazione del Responsabile finanziario;
3. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
4. che per il servizio di cui in oggetto il CIG è BA2725521F ed il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione del servizio non è soggetto all'applicazione dell'IVA pari al 22% e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
5. di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che in un'ottica di semplificazione il D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito:
 - art. 55, c. 1 e 2: la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione. i termini dilatori di cui all'art. 18 c. 3 e 4 non si applicano ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
 - art. 18, c. 5: la mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o in alternativa può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato;
 - art. 18, c. 6: la mancata stipula del contratto nel termine fissato, se imputabile all'aggiudicatario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione;
7. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
8. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36 del 31.03.2023;
9. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;

10. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Villa del Bosco nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
11. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR PIEMONTE entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su sull'Albo pretorio online, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente
ALLIEVI MARCELLA